

## **POLIZZA DI ASSICURAZIONE GLOBALE UFFICIO**

CIG: Z602B80207

stipulata da

**CASSA DEL TRENTINO S.P.A.**

Via Vannetti, 18/A  
38122 Trento (TN)  
P.IVA 01948600224

e la

.....  
(di seguito denominata Società)

**Periodo di assicurazione:** dalle ore 24.00 del 31.01.2020  
alle ore 24.00 del 31.01.2022 con facoltà di proroga di 1 (uno)  
ulteriore anno.

**Scadenza annua:** 31.01

## INDICE

PARTITE E SOMME ASSICURATE	3
DEFINIZIONI	4
SEZIONE "A" INCENDIO	8
SEZIONE "B" ELETTRICA ED ELETTRONICA	15
SEZIONE "C" FURTO	18
NORME COMUNI ALLE SEZIONI "A" INCENDIO, "B" ELETTRICA ED ELETTRONICA, "C" FURTO	22
SEZIONE "D" RESPONSABILITÀ CIVILE	25
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	30
CLAUSOLE SPECIALI	35

**PARTITE E SOMME ASSICURATE**

Part .	Descrizione	Somme assicurate €	Tasso lordo ‰	Premio lordo annuo
<b>SEZIONE “A” INCENDIO</b>				
1	Fabbricati	//	//	//
2	Rischio locativo	//	//	//
<b>3</b>	<b>Contenuto</b>	<b>160.000,00</b>		
4	Ricorso terzi	//	//	//
<b>SEZIONE “B” ELETTRICA E ELETTRONICA</b>				
1	Macchine elettroniche – programmi in licenza d’uso	<b>40.000,00</b>		
<b>SEZIONE “C” FURTO</b>				
1	CONTENUTO, DOCUMENTI, VALORI	<b>50.000,00</b>		
2	VALORI TRASPORTATI	//	//	//
<b>Premio lordo annuo totale</b>				

Le somme alla sezione A sono assicurate come “valore a nuovo”; le somme assicurate nella sezione B e C sono assicurate a primo rischio assoluto, ossia senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.

**DEFINIZIONI**

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Assicurazione	il contratto di assicurazione
Contraente	CASSA DEL TRENTINO S.P.A., Via Vannetti, 18/A 38122 Trento P.IVA 01948600224
Broker	Il mandatario incaricato dalla Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto riconosciuto dall'Impresa è INSER S.P.A., Via Adriano Olivetti, 36 - 38122 Trento -
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Polizza	il documento che prova l'assicurazione
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Primo rischio	la forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Società	la compagnia di assicurazioni
Valore intero	la forma di garanzia per la quale l'assicurazione copre la totalità delle cose assicurate; la somma assicurata deve quindi corrispondere all'intero loro valore. Se fatta per importo inferiore, l'Assicurato/Contraente, in caso di sinistro, sopporta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile
Specifiche per uffici e studi	
Addetti	i titolari, i soci, i familiari dell'Assicurato che operano nell'attività a qualsiasi titolo, nonché i prestatori di lavoro
Cassaforte	mezzo di custodia che presenti almeno le seguenti caratteristiche di base: A mobile: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.);</li> <li>b. movimento di chiusura: <ul style="list-style-type: none"> <li>- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione multipli o a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;</li> <li>- riferato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali</li> </ul> </li> <li>c. peso minimo: 100 kg</li> </ul> A muro: mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio munito di ancoraggio, incastonata con cemento nella muratura e con sportello d'apertura a filo di parete
Contenuto	a) complesso mobiliare per l'arredamento dei locali adibiti ad ufficio, impianti di prevenzione ed allarme, macchine per ufficio (per

	<p>scrivere, calcolare, fotocopiare, nonché registratori di cassa), attrezzatura tecnica, sistemi elettronici per la elaborazione di dati, apparecchi di interconnessione di rete, impianti telefonici, oggetti di cancelleria, stampati, armadi di sicurezza o corazzati (escluso il relativo contenuto) e tutto quanto serve per l'attività esercitata;</p> <p>b) quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte di valore singolo non superiore ad Euro 10.000,00 con il limite di indennizzo, per la sola Sezione Furto, del 50% della somma assicurata;</p> <p>c) valori ovunque posti, di proprietà dell'Assicurato, con il massimo di Euro 1.500,00; cose particolari;</p> <p>d) insegne, teli, tende, con i relativi impianti e supporti</p> <p>Qualora il fabbricato non sia assicurato, le opere di miglioria o abbellimento dei locali apportate al fabbricato dall'Assicurato locatario od installate dallo stesso per la propria utilità. Sono esclusi i veicoli a motore in genere.</p>
Copertura	il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti
Cose particolari	documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici
Esplosione	lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
Estorsione	il costringere taluno, mediante violenza o minaccia a fare o ad omettere qualche cosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 629 del Codice Penale)
Fabbricato	<p>l'intera costruzione edile o la porzione di essa, ove si svolge l'attività dichiarata, compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, dipendenze, pertinenze quali box, recinzioni e simili, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti anche se in corpi separati, ma esclusi: parchi, alberi d'alto fusto, strade private, affreschi e statue aventi valore artistico;</li> <li>- impianti fissi pertinenti quali: idrici, igienici, elettrici od elettronici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, centrale termica, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive;</li> <li>- altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquettes;</li> <li>- parti comuni di fabbricato, in condominio o comproprietà, costituenti la propria quota.</li> </ul> <p>Rimane escluso dalla presente Definizione quanto rientrante nella Definizione di "Contenuto"</p>
Fissi e infissi	manufatti per la chiusura dei vani di transito, la comunicazione, l'aerazione ed illuminazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione
Franchigia	la parte del danno, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato
Furto	l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri (art. 624 del Codice Penale)
Implosione	il cedimento - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna

Incendio	la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
Incombustibili	le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno
Lastre	lastre di cristallo e vetro - piane o curve - fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, stabilmente collocate su vetrine, porte e finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, compresi specchi fissi, lavorazioni, iscrizioni e decorazioni, il tutto esistente nel fabbricato indicato in polizza, nonché insegne anche in materiale plastico rigido stabilmente ancorate al fabbricato o ad altri appositi sostegni nella medesima ubicazione
Massimale	l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose ed animali. Quando è previsto un limite di indennizzo per sinistro o per anno assicurativo, questo non si intende in aggiunta al massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della Società per capitale, interessi e spese
Prestatori di lavoro	l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose ed animali. Quando è previsto un limite di indennizzo per sinistro o per anno assicurativo, questo non si intende in aggiunta al massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della Società per capitale, interessi e spese
Rapina	l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene mediante violenza alla persona o minaccia, avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi
Rottura fortuita	rottura fortuita ed imprevista
Scippo	furto strappando le cose di mano o di dosso alle persone, fuori dei locali indicati in polizza
Scoperto	la parte del danno, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato
Scoppio	il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
Serramenti	manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni
Solai	complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato
Terrorismo	un atto (incluso anche l'uso della forza o della violenza e/o minaccia) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte
Tetto	l'insieme delle strutture portanti e non, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici

Valori	denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore
Vetro antisfondamento	manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento costituito da: <ul style="list-style-type: none"><li>- due o più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra lastra e lastra, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.</li><li>- manufatto costituito da un unico strato di materiale sintetico di spessore non inferiore a 6 mm</li></ul>

**SEZIONE "A" INCENDIO****(operante se indicato in polizza il relativo premio)****Art. 1 - Rischio assicurato**

La Società indennizza:

A) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, dai seguenti eventi:

- 1) Incendio
- 2) Fulmine
- 3) Esplosione, implosione e scoppio, non causati da ordigni esplosivi
- 4) Caduta di aeromobili, corpi e veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate.

B) i danni conseguenti agli eventi di cui alla lettera A, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esso, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi.

C) i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l'incendio, sia per ordine dell'Autorità che - non sconsideratamente - dall'Assicurato o da terzi

D) le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e conferire ad idonea discarica i residui del sinistro fino alla concorrenza del:

- 10% dell'indennizzo relativamente alle spese di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi;
- 15% dell'indennizzo per le spese non comprese nel comma precedente.

La Società non sarà comunque tenuta a pagare importo superiore al 15% dell'indennizzo, fermo quanto stabilito dall'art. 41 "Limite massimo dell'indennizzo"; le spese necessarie per la rimozione ed il ricollocamento degli enti assicurati alla partita "Contenuto" durante il ripristino del fabbricato a seguito di sinistro, fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, fermo quanto disposto dall'art. 41 "Limite massimo dell'indennizzo"

E) la Società indennizza inoltre i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate dagli eventi di seguito indicati:

- 1) Bang sonico (onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili ed oggetti in genere);
- 2) Fumo fuoriuscito a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato assicurato e sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
- 3) Fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti al servizio del fabbricato assicurato o contenente gli enti assicurati. La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, occlusione di condutture, gelo, e non risarcisce le spese per demolire e ripristinare parti di fabbricato od impianti sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine alla fuoriuscita di acqua. La garanzia è prestata con detrazione della franchigia di Euro 100,00.
- 4) i danni da urto di veicoli, non appartenenti all'Assicurato o al Contraente, né al loro servizio, in transito sulle aree che non siano di esclusiva pertinenza del fabbricato. La garanzia è prestata con detrazione della franchigia di Euro 150,00.
- 5) i danni da caduta accidentale di ascensori e montacarichi, compresi i danni subiti dagli stessi a seguito di rottura dei congegni.



## F) altre estensioni di garanzia sempre operanti:

## 1) Ordigni esplosivi

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da esplosione e scoppio di ordigni esplosivi, verificatisi per eventi diversi da quelli previsti dalla garanzia Eventi socio-politici.

## 2) Autocombustione

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati.

## 3) Rimpiazzo combustibile

La Società risarcisce il costo sostenuto per il rimpiazzo del combustibile liquido che sia stato versato per la rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.

## 4) Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

## 5) Colpa grave

A parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile, la Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata l'assicurazione, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

## 6) Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate ed i clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

## 7) Anticipo dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 50.000,00

L'obbligazione della Società:

- sarà in essere trascorsi 60 giorni dalla data della denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo;
- condizionata al rispetto da parte del Contraente e dell'Assicurato degli obblighi previsti dall'art. 24 "Obblighi in caso di sinistro"

## 8) Onorari dei Periti

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, la Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato secondo quanto disposto dall' art. 26 "Procedura per la valutazione del danno", nonché la quota parte delle spese e onorari a carico del Contraente medesimo a seguito della nomina del terzo Perito.

La garanzia è prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo liquidato ai sensi di polizza e con il massimo di Euro 10.000,00 per singolo sinistro e per ciascun periodo di assicurazione.

## 9) Onorari Consulenti

La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, i costi sostenuti

dall'Assicurato per le spese e gli onorari degli ingegneri, architetti e consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni ed ispezioni, necessariamente effettuate per reintegrazione delle perdite subite, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali.

#### 10) Operazioni peritali

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni, verranno impostate e condotte in modo da contenere, per quanto possibile, le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.

#### 11) Eventi atmosferici

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate:

- a) da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti posti nelle vicinanze;
- b) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra, a condizione che vi siano:
  - concomitanza e correlazione tra l'evento atmosferico di cui al punto a) ed il danno subito come dal punto b); e
  - l'impossibilità temporale dell'Assicurato di provvedere al ripristino del danno subito per gli eventi previsti al punto a) prima che si verificassero i danni come dal presente punto b).

La Società non indennizza i danni:  
causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimento, smottamento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto, lastre di fibrocemento, manufatti di materia plastica e pannelli solari per effetto di grandine.

La garanzia è prestata con detrazione della franchigia di Euro 500,00 e l'importo massimo dell'indennizzo a carico della Società non potrà superare, per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo, una somma pari all'80% di quella assicurata per ciascuna partita, al netto della franchigia.

Esclusivamente per quanto riguarda i serramenti, le lastre di cemento-amianto e fibrocemento, le vetrate, i lucernari, i pannelli solari ed i manufatti in materia plastica, i danni causati dalla grandine sono compresi, per sinistro e periodo di assicurazione, fino ad Euro 2.000,00 e con detrazione della franchigia di Euro 200,00.

## 12) Gelo

Fermo quanto disposto per la garanzia acqua condotta e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato ed agli altri enti assicurati, purché conseguenti a rotture di impianti idrici, igienico sanitari, riscaldamento, condizionamento, tecnici ed altre tubazioni in genere al servizio del fabbricato stesso, causati da gelo.

La Società non risponde dei danni:

- conseguenti ad eventi i cui rischi sono già coperti dalle garanzie previste dalla presente polizza;
- da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, condutture installate all'esterno della costruzione;
- ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 96 ore.

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di Euro 2.500,00 e con detrazione della franchigia di Euro 100,00.

## 13) Eventi Sociopolitici - Terrorismo

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate in conseguenza di:

- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio;
- terrorismo.
- Sono esclusi i danni:
  - verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, ed in occasione di serrata;
  - di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
  - da imbrattamento dei muri esterni del fabbricato.

Relativamente agli Eventi Sociopolitici la garanzia è prestata con detrazione della franchigia di Euro 500,00 e l'importo massimo dell'indennizzo a carico della Società non potrà superare, per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo, una somma pari all'80% di quella assicurata per ciascuna partita, al netto della franchigia.

Relativamente al Terrorismo la garanzia è prestata con detrazione dello scoperto del 20% con il minimo di Euro 500,00 e l'importo massimo dell'indennizzo a carico della Società non potrà superare, per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo, una somma pari al 50% di quella assicurata per ciascuna partita.

## 14) Sovraccarico neve

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate conseguenti a crollo totale o parziale del fabbricato causato da sovraccarico di neve.

Non sono compresi nella garanzia i fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto, nonché i fabbricati in corso di costruzione di ristrutturazione o di rifacimento, a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente estensione di garanzia;

Sono esclusi i danni:

- a) ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture;
- b) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;
- c) causati da valanghe e slavine;
- d) causati da gelo, ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente estensione di garanzia.

La garanzia è prestata con detrazione della franchigia di Euro 2.500,00 e l'importo massimo dell'indennizzo a carico della Società non potrà superare, per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo, una somma pari al 50% di quella assicurata per ciascuna partita, al netto della franchigia.

La Società indennizza altresì:

15) il furto di fissi ed infissi qualora risulti assicurata la partita Fabbricato, compresi i guasti causati agli stessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati, col limite di indennizzo di Euro 1.500,00.

16) le spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato, posti al servizio del fabbricato, accertata dall'azienda di distribuzione e comportante da parte dell'azienda stessa il blocco dell'erogazione. La garanzia comprende:

- le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
- le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.

Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopra elencate anche se necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di Euro 2.500,00 e con detrazione della franchigia di Euro 100,00.

17) una indennità aggiuntiva a percentuale fino ad un massimo del 15% del risarcimento relativo alle partite Fabbricato e Contenuto, in deroga alla lett. g) dell'art. 2 "Esclusioni", a titolo di interruzione o intralcio dell'attività.

## **Art. 2 - Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) di smarrimento e di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente Sezione;
- b) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- c) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati;
- d) causati alle macchine o agli impianti nei quali si sia verificato uno
- e) scoppio o un'implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f) e) alle merci in refrigerazione per mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) causati da fenomeno elettrico a macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici, a qualunque causa dovuto anche se conseguente a fulmine;
- h) g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

## **Art. 3 - Valore a nuovo per fabbricato e contenuto**

L'assicurazione è prestata a "valore a nuovo".

Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i Fabbricati la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il Contenuto il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi

comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; a parziale deroga dell'art. 23 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo", sulla base delle condizioni di seguito specificate.

1. In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
  - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
  - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolato in base al "valore a nuovo".
2. Agli effetti dell'art. 5 "Assicurazione parziale", il supplemento di indennità per ogni partita:
  - a) viene riconosciuto in misura totale, se la somma assicurata è superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo";
  - b) viene riconosciuto in misura parziale, se la somma assicurata è inferiore al rispettivo "valore a nuovo", ma superiore al valore al momento del sinistro, determinato sulla base delle stime di cui all'art. 23 "Valore delle cose assicurate e determinazione della danno"; in questo caso risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", per cui il supplemento di indennità viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
  - c) non viene riconosciuto, se la somma assicurata è uguale o inferiore al valore al momento del sinistro, determinato sulla base del citato art. 23 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno".
3. In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
4. Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che, relativamente al Contenuto, in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun ente assicurato, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui alle lettere a) e b) del citato art. 23 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno".
5. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito per il Fabbricato dentro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione, purché ciò avvenga entro dodici mesi dalla data del sinistro; per il Contenuto entro trenta giorni dal rimpiazzo delle cose assicurate secondo il preesistente tipo e genere.
6. L'assicurazione in base al valore a nuovo riguarda soltanto enti in stato di attività, escluse le cose fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente al momento del sinistro ed escluse le apparecchiature elettroniche, i quadri, gli oggetti d'arte ed i valori della definizione di Contenuto.
7. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

**Art. 4 - Estensioni della garanzia con sovrappremio (valide soltanto se espressamente richiamate in polizza e/o con l'indicazione della relativa somma assicurata)**

**1) Ricorso terzi o locatari**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi o locatari da sinistro indennizzabile a termini dell'art. 1 "Rischio assicurato", anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi

di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
- Non sono comunque considerate terze le persone indicate all'art. 30 "Persone non considerate terzi".

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

## 2) Rischio locativo

La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati dagli eventi previsti dall'art. 1 "Rischio assicurato", ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, nei casi di responsabilità dell'Assicurato stesso a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ferma l'applicazione del disposto di cui l'art. 5 "Assicurazione parziale".

## 3) Ricerca e ripristino

La Società, a seguito di rottura accidentale degli impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento pertinenti il fabbricato, a condizione che abbia provocato un danno indennizzabile a termini del punto 7) dell'art. 1 "Rischio assicurato", rimborsa le spese per ricercare, demolire e ripristinare parti di fabbricato e di impianti allo scopo di eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua. Sono esclusi i danni derivanti da rotture di condutture installate all'esterno od interrate. La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di Euro 2.000,00 e con detrazione della franchigia di Euro 100,00.

## 4) Occlusione di condutture

La Società indennizza i danni direttamente causati da occlusioni di condutture di impianti fissi idrici, igienici e di riscaldamento, esclusi quelli di raccolta e deflusso delle acque piovane, nonché i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica. La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di Euro 1.500,00 e con detrazione della franchigia di Euro 100,00.

## 5) Acqua piovana

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da acqua piovana, penetrata nel fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate. Sono esclusi i danni:

- da infiltrazione di acqua dal terreno, da penetrazione di acqua da finestre, lucernari e relativi infissi o dovuta a difetti o cattiva o mancata manutenzione di pavimentazioni, coperture, impermeabilizzazioni ed intonaci;
- da fuoriuscita di acqua da canali o condutture di scarico, dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe, anche se derivante da acqua piovana;
- ai fabbricati e/o tettoie aperte da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e a quanto in essi contenuto;
- alle merci poste ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo. Il pagamento del danno sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 100,00 e la Società non pagherà, per sinistro e per periodo di assicurazione, somma maggiore di Euro 10.000,00, al netto della franchigia.

## 6) Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti

La Società indennizza i danni materiali - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - direttamente causati alle cose assicurate da:

- a) allagamenti verificatisi all'interno dei fabbricati a



seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua; fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici;

- b) fuoriuscita di acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini - anche se provocata da terremoto - quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose poste nelle vicinanze.

La Società non indennizza i danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, gelo, ancorché conseguenti agli eventi coperti dalla presente garanzia, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione, nonché da infiltrazione a seguito dell'evento di cui alla lettera a) della presente estensione di garanzia;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'allagamento, dell'alluvione o dell'inondazione sulle cose assicurate;
- causati da traboccamento o rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione;

#### 7) Ricostruzione cose particolari

La Società indennizza, nella forma a "primo rischio", il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il loro rifacimento, ridotto in relazione al loro stato, uso e utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione o artistico o scientifico. L'indennizzo sarà corrisposto solo dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute.

#### 8) Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro

La Società rimborsa ad integrazione di quanto previsto al punto D)

- primo comma - dell'art. 1 "Rischio assicurato", le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a discarica i residui del sinistro indennizzabile ai sensi di polizza
- comprese le spese di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi, fino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata a questo titolo.

La presente estensione della garanzia si intende valere anche per i sinistri che dovessero interessare la Sezione "B" Elettrica ed Elettronica, se prestata in polizza.

### **Art. 5 - Assicurazione parziale**

Se dalle stime fatte con le norme dell'art. 23 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate per oltre il 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato maggiorato del 10% e quello risultante al momento del sinistro.

Restano ferme le deroghe all'applicazione di questa norma esplicitamente contenute in polizza.

## SEZIONE “B” ELETTRICA ED ELETTRONICA

### Art. 6 - Rischio assicurato

La Società indennizza, nella forma a “primo rischio”, i danni materiali direttamente causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, a macchine ed impianti elettrici ed elettronici del fabbricato qualora non coperti da altre assicurazioni, alle macchine per ufficio (per scrivere, calcolare, fotocopiare, nonché registratori di cassa), ai sistemi elettronici per la elaborazione di dati, ai programmi in licenza d'uso, agli apparecchi di interconnessione di rete, agli impianti telefonici, sempreché tali enti risultino inclusi nel fabbricato e/o nel contenuto assicurato dalla Sezione Incendio e siano collaudati e pronti per l'uso a cui sono destinati e collegati ad impianti installati a norma di legge.

I danni ad impianti mobili e apparecchi mobili saranno risarciti solo se avvenuti mentre tali apparecchiature sono collegate all'impianto elettrico dell'esercizio assicurato.

In caso di danno indennizzabile ai termini della presente sezione si intendono assicurati anche:

- archivi informatici: la società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la ricostruzione degli archivi informatici che siano stati distrutti o danneggiati da un evento previsto nelle sezioni incendio o furto o da qualsiasi altro evento accidentale, salvo le delimitazioni di cui all'art. 8 “Esclusioni” della presente sezione.  
L'assicurazione è prestata in base al costo di ricostruzione dei dati e fino alla concorrenza del 40% della somma assicurata con la partita “Macchine elettroniche – Programmi in licenza d'uso”. Per ogni sinistro resta a carico dell'assicurato una franchigia pari al 5% della somma assicurata alla partita “macchine elettroniche – programmi in licenza d'uso” con il minimo di euro 250,00, qualora non esistano in tutto o in parte le copie di sicurezza degli archivi si applica lo scoperto del 20% con il minimo di euro 500,00;
- perdita dei programmi in licenza d'uso: la società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione e il riacquisto dei programmi in licenza d'uso che siano stati distrutti o danneggiati da un evento previsto nelle sezioni incendio o furto o da qualsiasi altro evento accidentale, salvo le delimitazioni di cui all'art. 7 “Esclusioni” della presente sezione.  
L'assicurazione è prestata in base al costo di riacquisto. Per ogni sinistro resta a carico dell'assicurato uno scoperto pari al 10% del valore delle apparecchiature danneggiate, con il minimo di € 250,00.
- danni alle macchine elettroniche: la società indennizza i danni materiali e diretti causati alle macchine elettroniche assicurate da qualsiasi evento accidentale, salvo le delimitazioni di cui all'art. 7 “Esclusioni” della presente sezione. L'assicurazione è prestata in base al costo di rimpiazzo con altre cose nuove uguali o equivalenti. Per ogni sinistro resta a carico dell'assicurato uno scoperto pari al 10% del valore delle apparecchiature danneggiate, con il minimo di euro 200,00;

La società inoltre indennizza i maggiori costi fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita “macchine elettroniche – programmi in licenza d'uso”, per i danni a cose, sostenuti dall'assicurato rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato, distrutto o sottratto, in caso di sinistro indennizzabile in base alle condizioni tutte della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a: a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo; b) applicazione di metodi di lavoro alternativi; c) prestazioni di servizi da terzi.

La società non risponde dei maggiori costi dovuti a: a) limitazioni dell'attività aziendale e rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità, b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto; c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto



o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto; d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò –se non altrimenti convenuto- anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio specificato nell'apposito elenco; e) danni ai supporti di dati; f) ricostituzione di dati e programmi danneggiati, distrutti o sottratti.

Nei limiti dell'indennizzo giornaliero convenuto, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o dell'impianto danneggiato, distrutto o sottratto ma comunque non oltre la durata massima di 30 giorni.

La Società risponde per ogni singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all'importo giornaliero di 52,00 euro, riferito al periodo di indennizzo. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato una franchigia temporale di tre giorni lavorativi.

### **Art. 7 - Esclusioni**

Sono esclusi i danni

- a) alle resistenze elettriche, ai tubi catodici e alle fonti di luce;
- b) causati da usura o carenza di manutenzione;
- c) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché durante le operazioni di collaudo, prova e dimostrazioni in occasioni di mostre, esposizioni o manifestazioni varie svoltesi nell'esercizio assicurato;
- d) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore; e dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate

### **Art. 8 - Determinazione del danno**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola componente.

Qualora il danno non risulti suscettibile di riparazione si stima:

- a) il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro delle componenti colpite;
- b) il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo è dato dalla differenza degli importi di cui ad a) e b).

Il danno si considera non riparabile quando le spese necessarie per la riparazione eguagliano o superano il massimo indennizzo di cui sopra. Nel caso in cui il danno sia riparabile l'indennizzo sarà pari alle spese necessarie per riportare l'impianto o l'apparecchio danneggiato allo stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro, detratto il valore ricavabile dai residui delle parti sostituite. Le spese di riparazione saranno valutate secondo i costi al momento del sinistro.

La determinazione del danno così effettuata è valida a condizione che i danni si siano verificati entro i cinque anni successivi alla data della fattura di acquisto. Qualora non sia soddisfatta detta condizione si applica quanto previsto dall'art. 23 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno".

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro o per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

In caso di sinistro troverà applicazione lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00.

## SEZIONE "C" FURTO

### Art. 9 - Rischio assicurato

La Società indennizza i danni materiali e diretti delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, conseguenti a:

- Furto del contenuto a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- a) violandone le difese esterne mediante:

- rottura o scasso

- uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;

- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali mezzi come previsto al punto a). Nel caso in cui il furto sia avvenuto con uso fraudolento di chiavi la garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10%.

1. Rapina ed estorsione delle cose assicurate avvenuta nei locali indicati in polizza anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi

2. Trasporto di valori come regolato dalla condizione punto 3) dell'art.12 "Estensioni della garanzia con sovrappremio", per un importo massimo del 5% della somma assicurata alla partita Contenuto. L'indennizzo sarà decurtato dello scoperto (20%) previsto al succitato punto 3) dell'art. 12.

3. Guasti ai locali, ai fissi ed agli infissi ed ai mezzi di custodia, nonché atti vandalici ai locali dell'esercizio ed al contenuto, cagionati dagli autori dei reati compresi in garanzia, consumati o tentati. Questa garanzia è prestata nella forma a "primo rischio" e sino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per singolo sinistro, senza applicazione di alcuno scoperto e/o franchigia.

### Art. 10 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati o agevolati da incendi, esplosioni, scoppi;

- b) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato e, se questi sono persona giuridica, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;

- c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:

- da persone che abitano con quelle indicate alla lettera b) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;

- da persone del fatto delle quali il Contraente e l'Assicurato devono rispondere, salvo quanto previsto al punto 1) dell'art. 11 "Estensioni della garanzia sempre operanti";

- da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate e dei locali che le contengono;

- dai congiunti delle persone indicate alla lettera b) che rientrino nelle previsioni del primo e del secondo comma dell'art. 649 del Codice Penale;

- d) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro, per la parte di danno che supera quanto previsto dal punto 3 dell'art. 9 "Rischio assicurato";

- e) di furto avvenuto quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e di chiusura dichiarati;

- f) di furto, qualora per le cose assicurate siano previsti in polizza dei mezzi di custodia, se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi indicati all'art. 9 "Rischio assicurato", non abbia violato tali mezzi con rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso

di grimaldelli o di arnesi simili.

### **Art. 11 - Estensioni della garanzia sempre operanti**

1. Furto commesso dai dipendenti addetti all'attività esercitata fuori dalle ore di lavoro, purché l'autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei mezzi di custodia interni e purché il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente presta la sua opera all'interno dei locali stessi.

#### **2. Onorario periti**

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, La Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del perito che Il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 21 "Procedura per la valutazione del danno" e art. 22 "Mandato dei Periti", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

La garanzia è prestata entro il limite di Euro 1.500,00 per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo.

#### **3. Anticipo indennizzo**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 15.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo, e a condizione che l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 19 "Obblighi in caso di sinistro".

#### **4. Danni indiretti**

In caso di sinistro, l'indennizzo dovuto sarà maggiorato, a titolo di indennizzo per danni indiretti, di un ulteriore importo pari al 5% di quanto liquidato ai sensi di polizza.

Resta fermo quanto stabilito dall'art. 41 "Limite massimo dell'indennizzo".

#### **5. Fiere e mostre**

La garanzia è prestata per i danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina di merci e attrezzature che possono trovarsi presso fiere e/o mostre in qualsivoglia località, purché all'interno dell'area fieristica, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura. Tale estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00 e con l'avvertenza che in caso di esistenza di altra assicurazione la presente vale in secondo rischio.

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di una franchigia di € 250,00.

### **Art. 12 - Estensioni di garanzia con sovrappremio (valide solo se espressamente richiamate in polizza e con l'indicazione della relativa somma assicurata)**

#### **1. Furto di impianti e apparecchi mobili**

La Società indennizza i danni materiali e diretti agli impianti e agli apparecchi di impiego mobile, che per loro natura sono da considerarsi portatili, utilizzati all'esterno dei locali dell'ubicazione indicata in polizza, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, causati da furto, scippo e rapina. La garanzia è prestata con applicazione, in caso di sinistro, dello scoperto del 30%.

#### **2. Valori**

Nella forma a "primo rischio" la garanzia viene estesa al furto, alla rapina e all'estorsione dei valori di proprietà dell'assicurato o dei clienti dell'esercizio, posti in armadio di sicurezza o in cassaforte fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita.

#### **3. Trasporto di valori**

Ad integrazione di quanto previsto al punto 2 dell'art. 9 "Rischio assicurato", l'assicurazione è

prestata fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e nella forma a "primo rischio", per:

1. il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto valori;
2. il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
3. il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
4. la rapina; commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio, mentre, al di fuori dei locali indicati in polizza, trasportano i valori stessi al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti, e viceversa.

La garanzia è prestata con applicazione, in caso di sinistro, dello scoperto del 20%.

#### 4. Ricostruzione cose particolari

La Società indennizza, nella forma a "primo rischio", il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il loro rifacimento, ridotto in relazione al loro stato, uso e utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione o artistico o scientifico. L'indennizzo sarà corrisposto solo dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute.

### **Art. 13 - Scoperto a carico dell'assicurato**

Qualora, in caso di sinistro, si accertasse che l'introduzione nei locali è avvenuta forzando mezzi di protezione e di chiusura protetti in modo non conforme almeno a quanto previsto alle Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza con applicazione dello scoperto del 20%.

### **Art. 14 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro**

In caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza restituzione di premio.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme, limiti e valore complessivo, potranno essere reintegrate nei valori originari; il contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrati per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

### **Art. 15 - Recupero delle cose rubate**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato e/o il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata solo per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano di uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono, pagando l'indennizzo dovuto.

### **Art. 16 - Sospensione/limitazione dell'assicurazione**

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi,

l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno. Per i "Valori" la sospensione decorre invece dalle ore 24 del quindicesimo giorno.

## **NORME COMUNI ALLE SEZIONI "A" INCENDIO, "B" ELETTRICA ED ELETTRONICA E "C" FURTO**

### **Art. 17 - Cose di proprietà di terzi - titolarità dei diritti**

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni, atti che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### **Art 18 - Esclusioni**

Sono esclusi i danni causati o agevolati da:

- atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, salvo le deroghe esplicite disciplinate dalle presenti Condizioni di assicurazione;
- terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni;
- esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

### **Art. 19 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.
- b. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino all'accertamento peritale senza avere per tale titolo diritto ad indennizzo;
- c. darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- d. farne denuncia, entro il termine suddetto, all'autorità giudiziaria o di polizia competenti per la località ove è occorso il sinistro, indicando la Società, l'Agenzia e il numero di polizza;
- e. inviare alla Società copia della denuncia di cui al comma precedente, unitamente a un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore al momento del sinistro delle cose assicurate. In caso di Furto l'Assicurato deve inoltre:
- f. adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate

### **Art. 20 - Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, comprende nello stesso cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non colpite dal sinistro, o salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro, aggrava quest'ultimo, perde il diritto all'indennizzo.

### **Art. 21 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da egli designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:

- tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

## **Art. 22 - Mandato dei periti**

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze, natura, modalità e cause del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti in polizza e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 19 "Obblighi in caso di sinistro";
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, secondo i criteri e le valutazioni di cui all'art. 23 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nei casi di intervento del Perito dell'Assicurato, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, che rinunciano ad ogni impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia

## **Art. 23 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ciascuna partita della polizza, il valore delle cose assicurate al momento del sinistro è ottenuto con i seguenti criteri:

1) Relativamente alla Sezione "A" - Incendio e "B" - Elettrica ed Elettronica:

a) per Fabbricato o Rischio Locativo: si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza concomitante;

b) per Contenuto (escluso quanto indicato al punto succitato): si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante; L'ammontare del danno si determina:

- per Fabbricato: applicando il deprezzamento di cui al punto a) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

- per quanto indicato al punto b): deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario



**2) Relativamente alla Sezione "C" Furto:**

Se l'assicurazione è prestata nella forma a "primo rischio" l'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

Se l'assicurazione è prestata nella forma a "valore intero" l'ammontare del danno è dato dalla spesa necessaria per rimpiazzare o riparare i beni sottratti o danneggiati detratto il valore dei residui, con il limite del triplo che ogni cosa aveva al momento del sinistro determinato come alla lettera b) del precedente punto 1.

**Art. 24 - Titoli di credito**

Rimane stabilito che:

- a) la Società non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari, l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria

**Art. 25 - Pagamento dell'indennizzo**

Valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione ai sensi degli artt. 2742 e 2905 del Codice Civile e si sia verificata l'operatività della garanzia e la titolarità dell'interesse assicurato.

**Art. 26 – Calcolo del premio**

Il premio per le sezioni "A", "B" e "C" viene calcolato moltiplicando il tasso relativo a ciascuna sezione per le somme assicurate. Nel caso in cui, durante l'anno assicurativo, vengano richieste variazioni in aumento alle somme assicurate, il premio di integrazione verrà calcolato moltiplicando il tasso relativo a ciascuna sezione per la somma assicurata in aumento.

## SEZIONE "D" RESPONSABILITA' CIVILE

### Art. 27 - Oggetto dell'assicurazione

#### a) Assicurazione di Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata, comprese quelle preliminari, complementari ed accessorie, ma con esclusione comunque di ogni responsabilità inerente all'attività professionale o commerciale. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, in relazione all'attività assicurata, da fatto anche doloso di prestatori di lavoro purché il loro impiego sia conforme alla normativa vigente.

#### b) Assicurazione di Responsabilità Civile Verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato purché in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1 cagionati ai prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.

Sono comunque escluse le malattie professionali. Agli effetti della garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro. Tanto l'assicurazione R.C.T. (di cui alla lett. a) quanto l'assicurazione R.C.O. (di cui alla lett. b) valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n.222.

### Art. 28 - Estensione territoriale

Relativamente alla R.C.T./R.C.O. l'assicurazione vale per il territorio Europeo. Relativamente a viaggi per trattative d'affari e partecipazione a convegni, mostre e fiere, nonché per la rivalsa da parte degli Istituti assicurativi di legge, vale per il mondo intero.

### Art. 29 – Esclusioni

L'assicurazione R.C.T., salvo quanto esplicitamente previsto all'art. 31 -Condizioni Particolari sempre operanti, non comprende i danni:

1. derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
2. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
3. provocati da soggetti diversi da prestatori di lavoro;
4. a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
5. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
6. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
7. da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio che colpiscano cose dell'Assicurato o da lui detenute;
8. alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;



9. alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
10. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
11. derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere, oltre a quanto previsto dalla legge.

L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e l'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) non comprendono altresì i danni:

12. da detenzione o impiego di esplosivi;
13. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
14. derivanti da attività diverse da quelle dichiarate;
15. connessi o conseguenti alla lavorazione o presenza nei luoghi di lavoro di amianto e qualsiasi sostanza che lo contenga, di prodotti costituiti o derivati in tutto o in parte da organismi geneticamente modificati (OGM) e relativi all'emissione di onde elettromagnetiche e campi magnetici.

### **Art. 30 - Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- 1) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- 2) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1);
- 3) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto indicato al punto 2) dell'art. 31 - Condizioni Particolari sempre operanti.

### **Art. 31 - Condizioni particolari sempre operanti**

A parziale deroga e/o integrazione delle norme soprariportate:

#### **1) Proprietà e conduzione dei locali dell'azienda**

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà, conduzione e/o gestione di fabbricati e/o locali ove si svolge l'attività assicurata ed aree ad essi pertinenti, anche poste all'esterno dell'azienda, compresi relativi impianti fissi, il tutto purché costituente beni strumentali per lo svolgimento dell'attività stessa, ed eventualmente di quelli adibiti a civile abitazione, nell'ubicazione indicata in polizza o in altre ubicazioni, purché situate nello stesso immobile o in aree o in immobili adiacenti.

I danni derivanti da spargimenti di acqua sono compresi solo se conseguenti a rotture accidentali degli impianti fissi idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati costituenti i locali dell'azienda, con applicazione di una franchigia di Euro 100,00.

La garanzia non comprende i danni derivanti da:

- lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione e demolizione;
- umidità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali;
- rigurgito di fogne.

Se il fabbricato è in condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini.

#### **2) Persone considerate terzi** Sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio - escluse le malattie professionali - e sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale:

- a) i titolari ed i dipendenti di aziende diverse dall'Assicurato - quali aziende di trasporti, fornitori e

clienti - che, in via eccezionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari o accessorie a quella dell'Assicurato formante oggetto dell'assicurazione;

b) le persone, non dipendenti dell'Assicurato, addette a servizi di pulizia e manutenzione;

c) i liberi professionisti (ingegneri, architetti, progettisti e professionisti in genere) che abbiano rapporti anche occasionali con l'Assicurato e frequentino l'azienda per via del loro incarico.

### 3) Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro

La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro (compresi dirigenti e quadri) dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro stessi, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

### 4) Responsabilità civile dell'Assicurato, committente, per danni provocati da prestatori di lavoro in relazione alla guida di veicoli a motore

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi da suoi prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate.

Questa estensione di garanzia vale nei limiti territoriali della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, con applicazione di una franchigia di Euro 250,00.

### 5) Danni da interruzione o sospensione di attività

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché direttamente conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione.

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.500,00 e fino ad un risarcimento massimo di Euro 25.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di ciascun periodo di assicurazione.

### 6) D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.

La garanzia è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, nonché alla responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della predetta legge, per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato stesso.

### 7) Pluralità di Assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.

### 8) Committenza lavori

La garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente di lavori di qualsiasi natura, purché ricollegabili in linea diretta con l'attività esercitata.

### 9) Inesatte interpretazioni Norme INAIL ed INPS

L'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro si intende valida anche per le inesatte interpretazioni delle Norme che regolano la legge INAIL ed INPS e che possono indurre l'Assicurato in posizione irregolare.

### 10) Difesa penale

La Società presta - a favore dell'Assicurato - la sua assistenza in sede penale anche dopo

l'eventuale tacitazione della o delle parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle parti lese.

11) La garanzia comprende altresì la responsabilità dell'Assicurato per i danni:

a) provocati da persone non alle dipendenze dell'Assicurato, ma della cui opera questi si avvale in forma comprovatamente saltuaria e occasionale, e in quanto l'Assicurato debba risponderne ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile;

b) derivanti dalla proprietà e dall'uso di velocipedi;

c) derivanti dall'organizzazione di prove e collaudi a scopi dimostrativi o promozionali nei locali dell'azienda, nonché dalla partecipazione a esposizioni, fiere e mostre, e dalla proprietà, conduzione, allestimento e smontaggio di stand e relativi impianti;

d) dalla somministrazione, a prestatori di lavoro e terzi trovantisi nell'azienda, di alimenti e bevande, mediante un servizio di mensa o servizi sostitutivi di questa e mediante distributori automatici e no, per danni corporali conseguenti a difetto di tali prodotti, qualora l'Assicurato debba risponderne, direttamente o in via di solidarietà, o qualora il terzo responsabile non risarcisca, in tutto o in parte, il danno cagionato;

e) in conseguenza dell'esercizio di attività connesse alla difesa dell'azienda da atti dolosi di terzi, anche mediante l'utilizzo di personale non alle dipendenze dell'Assicurato, purché mediante mezzi/animali e con modalità non vietate dalla legge, e sempreché l'Assicurato debba risponderne ai sensi di legge;

f) derivanti dalla proprietà e dalla conduzione di aree destinate a parcheggio di veicoli, comprese relative strade private, nonché a parco, giardino, attività ricreative per bambini, queste ultime riservate a clienti e visitatori;

g) derivanti dalla proprietà di insegne e cartelli pubblicitari, anche se collocati non nelle adiacenze dei locali dell'azienda, purché entro il territorio nazionale, con l'esclusione dei danni alle opere o alle cose sulle quali gli stessi sono applicati.

Qualora la manutenzione delle suddette insegne e cartelli sia affidata a terzi, è compresa la responsabilità dell'Assicurato quale committente dei lavori suddetti;

h) derivanti da operazioni di approvvigionamento, consegna e prelievo di materiali e di merci;

i) corporali subiti dai corsisti o stagisti compresi i danni dagli stessi causati a terzi e a prestatori di lavoro;

### **Art. 32 - Estensioni di garanzia con sovrappremio**

Danno biologico - abrogazione franchigia

La franchigia/scoperto prevista dal punto b-2) dell'art.27 "Oggetto dell'assicurazione", si intende abrogata.

### **Art. 33 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

### **Art. 34 - Gestione delle vertenze di danno - spese legali**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

**Art. 35 - Variazione nel numero degli addetti**

Premio e condizioni della presente polizza sono convenuti sulla base della dichiarazione dell'Assicurato, riportata nella scheda di polizza, del numero complessivo degli addetti all'attività oggetto dell'assicurazione. Fermo quanto disposto dall'art. 36 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e dall'art. 38 "Variazione del rischio" il Contraente si impegna a comunicare alla Società, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, ogni variazione in aumento di tali addetti.

Qualora al momento del sinistro il numero degli addetti dovesse risultare superiore a quello dichiarato, l'indennizzo sarà proporzionalmente ridotto.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art. 36 - Dichiarazioni Relative Alle Circostanze Del Rischio/ Buona Fede**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio comporteranno la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, oltre all'eventuale annullamento della presente polizza, secondo quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi a Cassa del Trentino S.p.A. nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui all'art. 44 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 44 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo semprèché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.

La Società rinuncia alle dichiarazioni inerenti ai sinistri avvenuti prima della decorrenza della presente assicurazione.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi a Cassa del Trentino S.p.A. nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 49 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 45 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 44 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

### **Art. 37 - Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e durata del contratto**

L'assicurazione ha inizio dalle ore 24.00 del 31/01/2019 e scadenza alle ore 24.00 del 31/01/2022 con facoltà di proroga di 1 (uno) ulteriore anno alle medesime condizioni da richiedersi con preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

La scadenza annuale è posta al 31/01 di ogni anno.

E' previsto il recesso dal contratto per entrambe le parti alla fine di ciascuna annualità assicurativa a partire dal 31/01/2020, con preavviso di 90 giorni. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 120 giorni dalla decorrenza suddetta.

Previa comunicazione da parte del Contraente dell'avvenuta aggiudicazione, il rischio si intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato nel capitolato di gara.

In deroga a quanto diversamente convenuto, si precisa che il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 60 giorni. Se il Contraente non paga il premio, compreso il premio della prima rata dovuto al perfezionamento della polizza, o il premio delle rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice

Civile.

I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza.

#### **Art. 38 - Variazione del rischio**

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dell'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla presente polizza, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

In caso di diminuzione del rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 39 - Estensione Territoriale**

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

#### **Art. 40 – Trasferimenti**

Nel caso che l'attività esercitata venga trasferita in altra ubicazione, nel tempo necessario per le operazioni di trasloco e comunque per un periodo massimo di 15 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento l'assicurazione sarà operante, oltre che nell'ubicazione riportata in polizza, anche nella nuova a condizione che quest'ultima sia in territorio italiano

A seguito di quanto sopra rimane convenuto che:

- relativamente al Fabbicato o Rischio Locativo la somma assicurata per la nuova ubicazione sarà pari a quella riportata in polizza alla rispettiva partita, a deroga del disposto dell'art. 46 "Limite massimo dell'indennizzo";
- relativamente a tutte le altre garanzie le somme ed i massimali assicurati in polizza si intendono valere anche per la nuova ubicazione, fermo il disposto dell'art. 41 "Limite massimo dell'indennizzo".

#### **Art. 41 - Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall' art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare massimale o somma maggiore di quella assicurata a ciascuna partita nell'ambito della Sezione interessata al sinistro.

#### **Art. 42 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

#### **Art. 43 - Produzione di informazioni sui sinistri**

1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire a Cassa del Trentino S.p.A. l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere



fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento;
- la tipologia di rischio assicurato (furto/incendio);
- la descrizione dettagliata dell'evento;
- la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile);
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

- a) sinistro agli atti, senza seguito;
- b) sinistro liquidato, in data \_\_\_\_\_ con liquidazione pari a € \_\_\_\_\_;
- c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € \_\_\_\_\_;

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere a Cassa del Trentino S.p.A. un importo pari al 0,1% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a 100,00 euro.

3. l'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che Cassa del Trentino S.p.A., d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo Cassa del Trentino S.p.A. deve fornire adeguata motivazione.

4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

#### **Art. 44 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali**

Qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare a Cassa del Trentino S.p.A., l'Assicuratore può segnalare a Cassa del Trentino S.p.A. il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsto all'Art. 38 e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati. Cassa del Trentino S.p.A., entro 15 giorni, a seguito della

relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

#### **Art. 45 - Clausola di recesso**

In caso di mancato accordo ai sensi dell'Art. 44 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle circostanze di cui all'art. 44, ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta di Cassa del Trentino S.p.A..

Qualora alla data di effetto del recesso di Cassa del Trentino S.p.A. non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni. Cassa del Trentino S.p.A. contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 43 (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Anche il Contraente può recedere dal contratto con le stesse modalità e termini di cui ai commi precedenti, fermo il diritto al rimborso dei ratei di premio pagati e non goduti al netto delle imposte, limitatamente tuttavia ai rischi che non si sono nel frattempo realizzati.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

#### **Art. 46 - Coassicurazione, delega e raggruppamento temporaneo di impresa**

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia ripartito per quote tra le Società indicate in polizza, in deroga al disposto dell'articolo 1911 del Codice Civile, tutte le Società sottoscrittrici del riparto di assicurazione sono responsabili in solido nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell'atto relativo anche da parte della sola Delegataria.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad Associazione Temporanea di Impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 del C.C., essendo tutte le Imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Non è consentita l'associazione anche in partecipazione o in raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successiva all'aggiudicazione della gara.

#### **Art. 47 - Altre assicurazioni**

Ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e sulle medesime cose. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

#### **Art. 48 - Oneri fiscali**



Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 49 - Rinvio alle norme di legge**

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## CLAUSOLE SPECIALI

### CONTENUTO

Si precisa che alla voce contenuto sono inclusi beni di terzi a disposizione della Cassa del Trentino per un totale di **Euro 20.125,00**.

### UBICAZIONE

Parte dei beni/documenti sono archiviati in un locale adibito ad archivio-deposito al piano -1 e che al piano -2 vi è lo spazio destinato a parcheggio per il personale di Cassa del Trentino S.p.A..

### TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

1. La società, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:  
"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).  
I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con Trentino Digitale Spa (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.  
II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Trentino Digitale Spa (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  
III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Trentino Digitale Spa (...)."  
3. La società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  
4. Il Contraente verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.  
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.  
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico

bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. \*\*\*\*\*.

### **CLAUSOLA BROKER**

Il Broker incaricato dall'Assicurato, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza è Inser S.p.A. Le commissioni riconosciute al Broker incaricato sono in misura del 5.55%.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del Contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

### **FORO COMPETENTE**

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono. In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede il Contraente.

### **IMPOSTE**

Le imposte inerenti alla presente assicurazione saranno ad esclusivo carico della Contraente.

### **SUBAPPALTO**

In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto.

L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la Contraente procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento.

L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla Contraente le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La Contraente controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate. Si chiarisce che, per assolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi 4 e 5, la Società deve comunicare alla Contraente i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

## **GARANZIA DEFINITIVA**

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia, fatta salva la risarcibilità del maggior danno, dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole:

che trattasi di garanzia definitiva prestata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nonché delle ulteriori fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016;

la garanzia prestata ha efficacia fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità;

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;

che l'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto a Cassa del Trentino S.p.A.;

che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e Cassa del Trentino S.p.A. è quello di Trento;

condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico di Cassa del Trentino S.p.A., non potranno in ogni caso essere opposte alla medesima.

In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 103, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, è possibile continuare ad utilizzare lo Schema Tipo 1.2 e relativa Scheda Tecnica, approvato con D.M. 12 marzo 2004, n. 123, debitamente adeguato alla normativa vigente. A tal fine la Scheda Tecnica dovrà essere accompagnata da un'apposita appendice riportante le clausole di cui alle lettere a), b), d), f) e g) sopra elencate.

## **DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE**

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità

nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della contraente, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ**

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, la società si impegna a segnalare tempestivamente alla contraente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

La società inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”